



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 11/03/2004**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2004, n. 143

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi valida per l'anno 2004, ai sensi della legge n° 353 del 21/11/2000 e della L.R. n. 18 del 30/11/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n. 3267;

VISTO la L. 24/02/1992 n. 225;

VISTO il D.to L.vo 31/03/1998 n. 112;

VISTA la L. 21/11/2000 n. 353;

VISTA la L.R. del 30/11/2000 n. 18;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

VISTO l'art. 59 del T.U. 18/6/1931 n. 773 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. R. 12/05/1997 n. 15;

CONSIDERATA la necessità di emanare provvedimenti che valgano ad evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi durante la stagione estiva, arrecando danni gravi a persone, animali e cose con conseguenze pericolose e turbative per la sicurezza dell'ordine pubblico;

DECRETA

Art. 1)

Per l'anno 2004, su tutto il territorio regionale è in vigore dal 15 giugno al 15 settembre lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della regione Puglia.

Art. 2)

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima nonché dell'art. 3 della Legge n. 353 del 21/11/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree boscate della regione è tassativamente vietato:

accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione;

far brillare mine o usare esplosivi;

usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private;

fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;

abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Art. 3)

Le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, entro il 15 giugno 2003, lungo le vie ferroviarie, le strade e le autostrade di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione Puglia, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione.

Art. 4)

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive possono praticare, a norma della L.R. 12/05/1997 n. 15 art. 3, la bruciatura delle stoppie a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree boschive circostanti e/o confinanti.

Art. 5)

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2003, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

Art. 6)

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, sono tenuti entro il 15 giugno 2003, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro

tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuoristrada, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.

Art. 7)

I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto verrà preventivamente prescritto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

Art. 8)

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, artt. 12 - 13 - 14, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del cui territorio insistono complessi boscati, sono tenute all'utilizzo del volontariato di protezione civile, così come previsto dall'art. 14 della citata legge regionale n. 18 del 30/11/2000 ed a mettere gli stessi a disposizione del Servizio Regionale Antincendio Boschivo.

Art. 9)

Le trasgressioni ai divieti previsti dall'art.3, del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10 della Legge del 21/11/2000 n° 353, commi 5-6-7-8 con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1032,91 fino ad un massimo di Euro 10.329,14.

Art. 10)

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 11 della Legge n. 353 del 21/11/2000.

Art. 11)

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, degli Organi di Polizia nonché di tutti gli altri Organi preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 12)

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n° 13/94.

Art. 13)

Il presente decreto non comporta impegno di spesa e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

Bari, li 3 marzo 2004

Fitto

---